




CIRCOLARE D'INFORMAZIONE N.° 14 - SICUREZZA SUL LAVORO

LAVORAZIONI TEMPORANEE IN QUOTA: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE EDILI DAL 19 LUGLIO 2005



Il tema specifico è rivolto, in questo numero, al **Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235: "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori"**, che contiene disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate per eseguire **lavori temporanei in quota: PONTEGGI, SCALE PORTATILI A PIOLI E SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI**, che **entrerà in vigore a partire dal 19 luglio 2005**.

Il decreto stabilisce i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro nell'esecuzione di lavori temporanei in quota, dove per lavoro in quota s'intende *"attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile"*.

Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza ed in condizioni ergonomiche adeguate: *"sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure"*.

In particolare, secondo il nuovo decreto, tra gli obblighi del datore di lavoro relativi **all'impiego dei ponteggi** sono da mettere in evidenza la redazione del **Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS)** e l'obbligo di assicurare la **formazione** da parte degli operatori addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi:

art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi).

Comma 3:

3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Comma 6:



6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

Commi da 7 a 10:

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- e) le condizioni di carico ammissibile;
- f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo proposito ci sembra opportuno segnalare le seguenti importanti e recenti Linee Guida elaborate dall'**ISPESL** e dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** (scaricabili in formato PDF anche dal nostro sito: www.cassaedile.pd.it, nell'area dedicata alle circolari d'informazione del CPT di Padova):

1. **LINEA GUIDA**: per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante **ponteggi** metallici fissi di facciata. **MONTAGGIO, SMONTAGGIO, TRASFORMAZIONE PONTEGGI**
2. **ALLEGATI I e II** alla Linea Guida precedente, sugli elementi di valutazione del rischio di caduta dall'alto ed i sistemi anticaduta, con anche il testo completo del D.Lgs 235/03.
3. **LINEA GUIDA**: per la scelta, l'uso e la manutenzione delle **scale portatili**
4. **LINEA GUIDA**: per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante **funi**.

Infine, poiché tra i cambiamenti introdotti dal decreto vi è l'organizzazione della formazione per gli operatori e preposti, segnaliamo che la **Scuola Edile di Padova (C.P.I.P.E.)** organizza corsi di **formazione** in materia di sicurezza e prevenzione per imprese ed operatori edili, tra cui anche quelli dedicati ai lavoratori incaricati al montaggio, uso, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.

Per maggiori informazioni, è possibile prendere contatto con la scuola edile di Padova (C.P.I.P.E.):

- Via Basilicata 10, 35127 Camin (PD)
- Tel. 049-761168
- Fax 049-760940
- E-mail: cpipepd@tin.it
- Web: www.cpipe.net

Il Vicepresidente
Omero Cazzaro

Il Presidente
Ing. Tiziano Nicolini